



Città di Ginosa

Provincia di Taranto

www.comune.ginosa.ta.it

UFFICIO C.O.C.

Indirizzo: Piazza Marconi | 74013 | Ginosa(Ta)

Ufficio: +39 0998290247

Mail: a.costantino@comune.ginosa.ta.it

Registro C.O.C. n. 19 del 08.01.2017

OGGETTO: MISURE OBBLIGATORIE DA ADOTTARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GINOSA IN RAGIONE DELL'EMERGENZA CONNESSA ALLE PRECIPITAZIONI NEVOSE.

IL SINDACO

Premesso che a partire dalla notte tra il 5 ed il 6 gennaio 2017 il territorio di Ginosa è stato interessato da abbondanti e copiose precipitazioni nevose che hanno assunto carattere di straordinarietà per la nostra zona ed a seguito delle quali è stato costituito il Centro Operativo Comunale e successivamente richiesta la dichiarazione dello stato di emergenza e dello stato di calamità naturale;

-considerata la necessità di dare attuazione ad ogni possibile accorgimento teso ad evitare pregiudizi o pericoli per la circolazione degli utenti sulla pubblica via e di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica nei luoghi pubblici o ad uso pubblico a seguito delle predette precipitazioni a carattere nevoso particolarmente intense e tali da non consentire all'ente di provvedere in tempi rapidi e risolutivi con gli strumenti ordinariamente in uso, vista la scarsa disponibilità di uomini e mezzi;

-considerato quindi necessario proporre, a mezzo Ordinanza Sindacale, alcune prescrizioni che si rendono necessarie per un periodo limitato in ragione delle precipitazioni nevose di carattere eccezionale che richiedono un intervento immediato e consistente di uomini e mezzi al fine di preservare maggiormente la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini, nonché la circolazione dei veicoli consentendo una veloce operazione di sgombero della neve e ripristino della circolazione da parte del Comune sulle strade dei centri abitati;

-ritenuto pertanto necessario per le ragioni sopra evidenziate, emanare un provvedimento a carattere temporaneo per fronteggiare l'evento emergenziale in atto da ritenersi contingibile ed urgente, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reali pericoli e di quelli occulti insidiosi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana e per la circolazione stradale che coinvolga tutta la cittadinanza;

- sentito il Responsabile del Servizio di Protezione civile comunale;

-visto l'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225, che definisce il Sindaco autorità comunale di Protezione civile;

-visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

-visto il D.M. del 5.08.2008 del Ministero dell'Interno: "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";

-informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i con nota reg. C.O.C. n. 18 del 08.01.2017;

-visto altresì l'art. 54, comma 9, del D.Lgs 267/2000, così come modificato dall'art.8 del D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito dalla L. 17.12.2010 n. 217 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", che attribuisce al Prefetto di disporre, ove le ritenga necessarie, fermo restando quando previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia;

-visto l'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze sindacali;

-vista la Legge 24.11.1981 n. 689;

ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori e/o amministratori di edifici privati prospicienti aree soggette a pubblico passaggio o comunque interessati da situazioni di particolare rischio e pericolo per la sicurezza degli impianti e delle persone, dalla data di adozione della presente Ordinanza fino al permanere dello stato di necessità:

-lo sgombero della neve dai marciapiedi per consentire il passaggio pedonale e per tutto il fronte degli stabili di propria competenza; nel caso di strada sprovvista di marciapiedi tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio di propria competenza;

-di accumulare la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata stradale ed i passaggi pedonali e non ostruisca le caditoie stradali situate davanti alle loro proprietà per agevolare il deflusso delle acque di fusione;

-di spargere nelle aree sgomberate dalla neve, se la temperatura scende sotto zero gradi, un adeguato quantitativo di sale, per evitare la formazione di lastre di ghiaccio;

-di non gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;

- di rimuovere gli eventuali "ghiaccioli" formati sulle grondaie, sui balconi e terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dai balconi, terrazze e sporgenze di ogni genere, sui bordi dei marciapiedi pubblici e/o cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve dai tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato e/o aggettante, la stessa deve essere effettuata evitando di riporre questi sugli accessi;

Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza;

Salvo il caso di assoluta urgenza delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando della polizia Municipale;

- di mantenere in perfetto stato di efficienza il funzionamento dei canali di gronda e dei tubi in discesa delle acque meteoriche;

-che venga rimossa la neve dai passi carrai a cura dei loro utilizzatori;

-che i balconi e/o davanzali siano sgomberati dalla neve prima o contemporaneamente allo spazzamento delle vie sottostanti in modo da non recare danno ai passanti;

-che non venga depositata, su vie o piazze e su aree pubbliche, la neve accumulatosi nei cortili o nei luoghi privati;

- di liberare, ove possibile, l'imbocco delle caditoie e dei pozzetti stradali al fine di agevolare il deflusso delle acque di scioglimento;

-di non far sostare gli autoveicoli sotto le alberature o parti di esse che insistono o si protendono sulla pubblica via;

- E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti sulla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

-da ultimo, ordina ai proprietari degli autoveicoli di allontanarli dalla sede stradale durante le operazioni di sgombero della neve, al fine di agevolare la rimozione, ricoverandoli, per quanto possibile, nelle autorimesse o nei cortili privati.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 pari al minimo edittale di € 100,00.

DA' ATTO

che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 92 del 23.05.2008 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito dalla L. n. 125 del 24.07.2008, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Taranto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione a cura dell'Ufficio Responsabile del procedimento individuato nel Responsabile del Servizio di Protezione Civile comunale;

DISPONE

-che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo on line, inserita nella home page del sito istituzionale e trasmessa al Comando della Polizia Municipale e alla Prefettura di Taranto

INFORMA

-A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Taranto entro 30 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dello stesso -potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dello stesso.

Dalla residenza municipale, li 08 gennaio 2017

Il Sindaco
Vito Parisi

